

LE «NUOVE» APS

COSA SONO

Enti del Terzo Settore
costituiti in forma di **associazione**,

da un numero non inferiore a:

7 persone fisiche

oppure

3 associazioni di promozione sociale

NB - Può essere **riconosciuta o non riconosciuta**

DENOMINAZIONE

Deve contenere l'indicazione
di “*associazione di promozione sociale*”
oppure
l'acronimo “*APS*”

FINALITA'

Svolgimento
a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi
di una o più attività di «interesse generale» (v. oltre),
avvalendosi in modo prevalente
dell'attività di volontariato dei propri associati

NATURA GIURIDICA dell'ASSOCIATO

Possono far parte, in qualità di associati, anche altri enti del Terzo Settore se:

- tale possibilità è prevista nell'atto costitutivo;
- il loro numero non è superiore al 50 per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Attenzione - Tale regola non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni che associano almeno 500 Aps.

CIRCOLI PRIVATI

Non sono associazioni di promozione sociale

ESCLUSIONI

Non possono rivestire la qualifica di APS le associazioni (comunque denominate) che:

- prevedono limiti relativamente alle condizioni economiche degli associati;
- introducono discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati;
- prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;
- collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ASSUNZIONE di DIPENDENTI

E' ammessa soltanto
nei limiti necessari
ai fini dello svolgimento
delle attività di «interesse generale»

PRESTAZIONI di LAVORO AUTONOMO

Sono ammesse soltanto
nei limiti necessari
ai fini dello svolgimento
delle attività di «interesse generale»

LIMITI

(*) Il numero dei lavoratori (dipendenti o autonomi) impiegati nell'attività non può mai essere superiore al **50% del numero dei volontari** o al **5% del numero degli associati.**

(**) **Si può trattare anche di associati,** fatto salvo il principio secondo cui la **qualità di volontario è incompatibile:**

- con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
- con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ABROGAZIONI

La riforma ha disposto
l'abrogazione delle seguenti norme:

L. 7.12.2000, n. 383;
articoli 2, 3, 4 e 5, L. 15.12.1998, n. 438
(Contributo statale per le APS)